



COMUNE DI SIENA



Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani 2012

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del
21.01.2003

Delibera Modifica Atti Regolamentari n° 69 del 02.03.2004
Consiglio Comunale

Aggiornato reddito per esenzione con delibera n° 127 del 23.03.2005

Aggiornato reddito per agevolazione con delibera n. 175 del 26.04.2006

Aggiornato reddito per esenzione ed agevolazione con delibera n. 142 del
25.03.2009

Indice generale

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione del Servizio
Art. 3	Istituzione e determinazione della tariffa
Art. 4	Attivazione del servizio
Art. 5	Presupposto della tariffa
Art. 6	Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento della tariffa
Art. 7	Articolazione della tariffa
Art. 8	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 9	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 10	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
Art. 11	Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
Art. 12	Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero
Art. 13	Esclusioni
Art. 14	Esenzioni
Art. 15	Altre riduzioni
Art. 16	Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
Art. 17	Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione
Art. 18	Deliberazione di tariffa
Art. 19	Riscossione della tariffa
Art. 20	Denunce
Art. 21	Mezzi di controllo
Art. 22	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 23	Accertamenti e recupero della tariffa
Art. 24	Rimborsi e conguagli
Art. 25	Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare ex art.52 del Dlgs.15.12.1997 n.446, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Lo stesso stabilisce, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le misure risarcitorie nei casi di inadempienza.

Art. 2

Gestione del servizio

- L'Amministrazione comunale provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La scelta della forma di gestione del servizio è operata dall'Amministrazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.267/2000 e con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n.25/98 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Istituzione e determinazione della tariffa

1. La tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. Tale tariffa , che deve coprire tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Essa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio ai sensi dell'art.49 comma 8 del Dlgs.n.22/1997 e art.8 del

D.P.R. n.158/1999 ed è applicabile dall'1.1.2003, sostituendo, dalla stessa data, l'applicazione della T.A.R.S.U.

Art. 4

Attivazione del servizio

1. Il Servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al quale si fa espresso rinvio per gli aspetti inerenti l'applicazione della tariffa: zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuato in regime di privativa e tale regime è esteso a tutto il territorio comunale.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della tariffa corrispondente al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi all'Amministrazione comunale con atto di diffida.

Art. 5

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è costituito dall'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
 - quelle operative delle utenze non domestiche;
 - quelle su cui sono svolte attività autonome;

- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale, ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale, si ha con l'attivazione di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Art. 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali o le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Ufficio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale e comunque per periodi inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-locazione, dal primo locatario.

Art.7

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da una omogenea produzione sia qualitativa che quantitativa dei rifiuti urbani.
2. Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art 4 del D.P.R.27.04.1999 n.158.

Art. 8

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si determina prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza corretta per un coefficiente proporzionale di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99, il quale sarà aggiornato su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Nella definizione dei coefficienti relativi alla parte variabile, l'Amministrazione terrà comunque conto dei metodi e delle risultanze dei monitoraggi utilizzati precedentemente dal Comune e presi a base per la definizione delle previgenti tariffe.
3. L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica al Settore Finanziario entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito all'art. 20 del presente regolamento. In assenza di tale adempimento, il numero dei componenti il nucleo familiare cui, in via presuntiva, si farà riferimento per la determinazione della tariffa sarà di quattro.

4. Resta, comunque, inteso che l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.
5. Per quanto riguarda i garages e le cantine, si applica una specifica tariffa composta da una parte variabile di valore simbolico e da una parte fissa, che non prende in considerazione il calcolo del numero dei componenti il nucleo familiare.

Art. 9

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal competente organo comunale nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa l'Ente locale organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Nella definizione dei coefficienti relativi alla parte variabile, l'Amministrazione terrà comunque conto dei metodi e delle risultanze dei monitoraggi utilizzati precedentemente dal Comune e presi a base per la definizione delle previgenti tariffe.

Art. 10

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione all'attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 campeggi, impianti sportivi, distributori carburanti
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 mense, birrerie, hamburgerie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 11

Agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale deve dimostrare, con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.
3. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e, comunque, fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

Art. 12

Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero

1. Per gli intestatari di utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla parte variabile della tariffa, con esclusione degli imballaggi, viene riconosciuta una riduzione determinata dalla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri mediante il MUD, oppure il formulario di identificazione rifiuti di cui ai D.M. 1.4.1998 n. 145, di aver avviato al recupero, moltiplicandone il peso in kg per l'importo € 0,12 a kg, e comunque entro il limite dell'80% della parte variabile della tariffa. L'importo per kg può essere annualmente aggiornato dal Comune in sede di determinazione delle tariffe.

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Comune entro il 30 settembre dell'anno stesso.

Art. 13 ***Esclusioni***

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del c.c.;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai solo praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, limitatamente ai locali o aree ove si svolge attività agonistica o di preparazione dell'attività stessa;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) unità immobiliari danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo

restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;

g) aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni;

h) aree scoperte adibite a verde;

i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

3. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti pericolosi, non assimilati agli urbani in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nelle percentuali sottoindicate:

- Falegnamerie	30%
- Autocarrozzerie	50%
- Autofficine per riparazioni veicoli	50%
- -Gommisti	40%
- Autofficine per elettrauto	50%
- Officine meccaniche	50%
- Studi medici, specialistici (dentisti, odontotecnici, etc.)	35%

5. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa di cui al comma 3 nonché della detassazione per le attività di cui al comma 4, devono dimostrare all'Amministrazione Comunale che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani,

presentando entro il 30 Settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 14 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tariffa , oltre le aree ed i locali per i quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per uffici e servizi;
- b) i locali e le aree adibite al culto;
 - c) le abitazioni, occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da 1, 2 o più persone, di età superiore a 65 anni o disabili alle quali sia stata riconosciuta invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% o cecità assoluta, previa apposita richiesta scritta, a condizione che l'interessato dichiari espressamente che la somma dei redditi imponibili IRPEF non supera € 12.000 (nuclei di 1 persona) o € 17.000 (nuclei di 2 o più persone) e che i componenti non sono proprietari o usufruttuari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito IRPEF a proprio favore nel territorio nazionale.

Inoltre è stata adottata con delibera di Giunta n. 175 del 26.04.2006 la seguente agevolazione:

"riduzione della tariffa al 50% per i soggetti di età inferiore a 65 anni con reddito IRPEF non superiore a € 12.000 - nuclei di 1 persona - e € 17.000 - nuclei di 2 o più persone - e che non siano proprietari o usufruttuari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito , previa apposita richiesta scritta."

- d) i locali destinati alle Sedi storiche ,ai musei delle Contrade del Palio ivi compresi i magazzini ed i locali comunque utilizzati per le finalità istituzionali della Contrada;
- e) i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.04.12.1997 n.460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa.

Art. 15

Altre riduzioni

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale:
 - c) locali, diversi dall'abitazione, adibiti al uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o a tre giorni settimanali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le variazioni tariffarie, che si rendono applicabili a seguito di mutate condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui gli utenti hanno presentato la denuncia di variazione.
3. L'utente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
4. Qualora, inoltre, la distanza dal più vicino punto di raccolta ecceda i 600 metri, la parte fissa della tariffa è dovuta per intero mentre quella variabile è dovuta nella misura del 20%.
5. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell' 80% della parte variabile della tariffa.

Art. 16

Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 17

Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni, nel corso dell'anno, riguardanti il cambio di destinazione d'uso nonché la superficie dell'immobile, determinano l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'utente ha presentato la denuncia di variazione mentre quelle afferenti i componenti il nucleo familiare

vengono aggiornate d'ufficio annualmente dopo il 1 gennaio di ogni anno ed in tempo utile per l'emissione delle relative fatture.

6. Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 13.

Art. 18

Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine annuo fissato dalle norma nazionali di riferimento, l'organo comunale competente delibera, per ogni tipologia di utenza, le tariffe da applicare per l'anno successivo.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 19

Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa tramite ruolo da approvarsi ogni anno sulla base dei dati aggiornati al 1° gennaio.
2. La riscossione del ruolo è effettuata con un minimo di due ad un massimo di quattro rate fatto salvo quanto stabilito dall'art.11 del Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie e dalle successive determinazioni in merito alla rateizzazione del credito tributario ed extratributario.
3. Il Comune, nell'ambito delle disposizioni normative, potrà individuare diverse modalità di riscossione della tariffa.

Art. 20

Denunce

1. I soggetti di cui all'art.6 devono presentare al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, per le utenze domestiche, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza mentre, per le utenze non domestiche, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica. Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o conduzione, la provenienza, la data in cui viene presentata la denuncia nonché la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 21

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, l'ufficio comunale può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

La mancata risposta, nei termini indicati dall'ufficio comunale, alle precedenti richieste comporta l'applicazione di una penalità pari a Euro 50,00.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al precedente comma, il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici previste dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. 22

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.
3. bis Per le occupazioni temporanee di fiere e mercatini si applica una specifica tariffa giornaliera.
4. L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle penali eventualmente dovuti.

Art. 23

Accertamenti e recupero della tariffa - Riscossione coattiva

1. L'Amministrazione comunale provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio provvede, nei termini rispettivamente di tre e quattro anni da quello di presentazione della denuncia stessa, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi stabiliti dalla legge nonché, per i periodi cui la violazione si riferisce, ad una penale del 50% dell'importo dovuto. Nel caso di denuncia tardiva presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente regolamento, si applica una penale del 25%.
3. La procedura di recupero viene effettuata dall'Ufficio competente tramite specifica richiesta ad adempiere entro 60 giorni dalla sua notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento fatte salve, comunque, altre modalità consentite dalla legge. Trascorso inutilmente suddetto termine sarà provveduto alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di tariffa, penali ed interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

Art. 24

Rimborsi e conguagli

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente dovrà presentare la richiesta di rimborso entro i sei mesi dalla ricezione della richiesta di pagamento della tariffa e l'ufficio comunale, accertata la effettiva sussistenza delle condizioni, disporrà il relativo rimborso.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Le somme a credito dell'utente potranno essere conguagliate dal Comune sulle riscossioni successive.

Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato per la T.A.R.S.U.I. con atto deliberativo n.367 del C.C. del 20.12.1994 e successive modifiche, entra in vigore il 1° gennaio 2003.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 05.02.1997 n.22 e nel D.P.R. 27.04.1999 n.158 nonché alle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.